FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO Iª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N.054/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18.12.2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, F.C. BARI/LATINA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 83/Campionati Giovanili del 10.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari, ripristina il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara su indicata ed infligge alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 Dispone restituirsi la reclamo.

2. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. BARI/SALERNITANA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 40 del 10.11.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell'ammenda ad €3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO CALC. GONZALEZ PABLO ANDRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 7.12.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gonzalez Pablo Andres, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA *RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.* IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. PERICO GABRIELE (SOCIETÀ A.C.

CESENA S.P.A.) **SEGUITO GARA CROTONE/CESENA DEL 5.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B – com. uff. n. 53 del 7.12.2015)

La C.S.A., accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e pertanto, rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B per le conseguenti valutazioni.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio